

PROPOSTA DI LEGGE**Capo I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***(Oggetto).*

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

Art. 2.*(Finalità della difesa civica).*

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Art. 3.*(Rapporti tra Difensori civici).*

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Art. 4.*(Elezione e revoca).*

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

Art. 5.*(Ruolo istituzionale e status).*

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo status giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

- a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

- b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;
 - c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.
3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.
2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.
3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

Art. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.
2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.
3. Il Difensore civico può:
 - a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;
 - c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;
 - d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.
4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.
6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.
7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:
 - a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;
 - b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati - sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

Art. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

Art. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

Capo II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

Art. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

Art. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

Art. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

- a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;
- b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;
- c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

Art. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Art. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

Art. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni

periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale».

Art. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

Allegato 6 – Proposta di legge per l'istituzione di una Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali

Legislatura 16° - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 159 del 20/01/2010
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1223, 1431

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali**NT1**INCOSTANTE, *relatrice***Art. 1.***(Istituzione e composizione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali)*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. L'Agenzia opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L'Agenzia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in egual numero dalla Camera dei deputati.
4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.
5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica sette anni e non possono essere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. I membri dell'Agenzia restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
6. I componenti dell'Agenzia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
7. I componenti dell'Agenzia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione, un partito o movimento politico.
8. I componenti dell'Agenzia cessano dal loro incarico per la scadenza del mandato e in caso di dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, accertata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono alla nomina di un sostituto, il cui mandato cessa insieme a quello degli altri membri dell'Agenzia.
9. Le indennità del presidente e degli altri componenti dell'Agenzia sono stabilite in misura non superiore a quelle spettanti ai presidenti e ai membri delle altre autorità indipendenti.
10. L'Agenzia ha sede a Roma. Per il suo funzionamento l'Agenzia si può avvalere delle strutture che nelle regioni e a livello locale operano a tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2.*(Competenze dell'Agenzia)*

1. L'Agenzia ha il compito di:

- a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine l'Agenzia, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;
- b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;
- c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. L'Agenzia può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone all'Agenzia i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;
- d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza dell'Agenzia o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dall'Agenzia dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;
- e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni dell'Agenzia formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima Agenzia è informata sull'esito della discussione avutasi;
- f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;
- g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;
- h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;
- i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;
- l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, tra i quali anche difensori civici, garanti dell'infanzia o dei detenuti, cui la legge attribuisce, a livello centrale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;
- m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali.
- n) redigere una relazione annuale sull'attività svolta e presentarla pubblicamente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce
- o) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;
- p) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

q) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera h).

2. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia dell'Agenzia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e o), l'Agenzia può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. L'Agenzia, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta dell'Agenzia, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dall'Agenzia con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, l'Agenzia può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora l'Agenzia proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera h), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi all'Agenzia le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni l'Agenzia, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento dell'Agenzia può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Ufficio dell'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia si avvale di un ufficio composto di quaranta unità, fatte salve modifiche successive al ruolo, in base al regolamento di cui al comma 5.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa, l'Agenzia provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Agenzia.

3. L'ufficio dell'Agenzia può inoltre avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati.
4. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Agenzia.
6. L'Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
7. L'Agenzia può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.
8. Le spese sostenute per le finalità di cui ai commi 6 e 7 non possono superare il limite massimo di spesa annua di euro 250.000.

Art. 5.*(Sanzioni)*

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 8.000.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 7. Documento di indizione degli Stati Generali della difesa civica**Ombudsman Italia: gli stati generali della difesa civica verso la nuova Rete di collaborazione e rappresentanza dei difensori civici italiani***1. Come nasce questa iniziativa*

a. In un contesto in cui non sembrano sussistere le condizioni per una rapida approvazione in Parlamento di una Legge quadro organica, le iniziative legislative che potrebbero riformare l'attuale disciplina della difesa civica su scala nazionale o la ignorano (Dlgs "Brunetta") o ne prefigurano un riassetto sulla base della mera riduzione del numero dei difensori civici ("Bozza Calderoli" per il Codice delle autonomie). Occorre dunque portare l'attenzione del dibattito pubblico sull'importanza delle funzioni che svolgiamo, perché vengano presi in esame provvedimenti che vadano nella direzione della realizzazione di un ordinamento organico della difesa civica in Italia, fondato sull'indipendenza, sull'obbligatorietà, sulla prossimità.

b. L'eccessiva frammentazione della compagine della difesa civica nei confronti delle altre istituzioni è uno dei motivi principali che ad oggi ha impedito di raggiungere questi obiettivi. Come Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome riteniamo che questa frammentazione non sia superabile semplicemente con una riforma del regolamento interno del Coordinamento, tale da meglio disciplinare le modalità di coinvolgimento dei difensori civici locali nelle strutture già esistenti. Si è deciso dunque di lavorare per la nascita di un nuovo soggetto rappresentativo non necessariamente riconducibile ad una evoluzione o ad una federazione di quanto già esistente.

c. L'organizzazione di una serie di assemblee generali della difesa civica su scala nazionale dovrebbe servire per costruire legittimazione attorno ad un soggetto che possa porsi come interlocutore forte e credibile nel perorare la causa della difesa civica e dei cittadini che ne sono la ragione sociale.

2. Finalità della rete di rappresentanza

a. Far riconoscere (nelle istituzioni – nell'opinione pubblica – nella cittadinanza) un ruolo da protagonista alla difesa civica per ciò che riguarda la costruzione di un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e per la tutela dei diritti, con particolare riferimento ai diritti fondamentali.

b. Migliorare la qualità e l'efficacia della difesa civica

c. Aumentare la copertura territoriale e promuovere un quadro normativo unitario nazionale

d. Aumentare le risorse a disposizione

e. Far riconoscere che la difesa civica è parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale

f. Sancire un generale principio di sussidiarietà verticale tra gli enti che prevedono la difesa civica in Statuto, similmente a quanto già avviene per quanto previsto all'art. 25 della L. 241/90 limitatamente al riesame del diniego di accesso ai documenti amministrativi.

3. Caratteri della Rete di rappresentanza

a. Un organismo ampio ed unitario che rappresenti la difesa civica nei confronti delle istituzioni a tutti i livelli territoriali e degli organismi internazionali che si occupano di tutela dei diritti.

b. Un organismo capace di assicurare il censimento dei difensori civici e la creazione di un network stabile di collaborazione tra i difensori civici (newsletter, forum, blog...)

c. Un organismo che si occupi della rappresentazione e comunicazione dell'attività complessiva dei difensori civici sul territorio

4. Il Comitato promotore

a. Il Coordinamento dei dd.cc. regionali e delle p.a. si è posto concretamente il problema di rappresentare tutta la difesa civica come un soggetto unitario, coinvolgendo progressivamente una rappresentanza costituita da difensori civici di città e province, eletti su base regionale o cooptati, là dove l'elezione non si è rivelata possibile per carenze organizzative sul territorio. Rimane tuttavia necessario assicurare una sempre maggiore legittimazione anche alla rappresentanza di quelle regioni che non hanno il difensore civico regionale e/o forme di coordinamento regionale.

b. Per assicurare alla rappresentanza una sempre maggiore legittimazione non basta dunque una riforma del regolamento interno del Coordinamento, ma occorre far nascere un nuovo soggetto rappresentativo non necessariamente riconducibile ad una federazione o ad una evoluzione di quanto esistente (Coordinamento dei dd.cc. regionali e delle pp.aa., Coordinamento dei dd.cc. metropolitani, Coordinamenti regionali, ANDCI). Crediamo dunque vi sia la necessità di convocare tutti i difensori civici in assemblea.

5. Calendario

I passi che portano alla costituzione della nuova “rete” di rappresentanza sono i seguenti.

Ottobre 2009 - Definizione del documento base (questo che state leggendo)

Discussione (telematica) sul documento base e sulla composizione del Comitato costitutivo della nuova rete di rappresentanza

Novembre 2009 - Assemblee territoriali (Sud e Sicilia: 6-7 Novembre, Matera; Centro e Sardegna: 16 Novembre, Firenze; Nord: Verona, data da fissare)

Nelle assemblee si individuano i principi di funzionamento della Rete e si eleggono i delegati che vanno a formare il Comitato costitutivo

Gennaio 2010 - Inizio lavori del Comitato costitutivo per l'individuazione dell'Atto costitutivo e del regolamento della Rete nazionale di rappresentanza

Maggio 2010 - Approvazione dell'Atto costitutivo e del regolamento della nuova rete di rappresentanza da parte del Comitato costitutivo.

6. Gli stati generali

Abbiamo organizzato una serie di assemblee territoriali che intendono chiamare a raccolta tutti i difensori civici attivi in Italia. Nelle fasi iniziali di ciascuna assemblea è previsto un confronto con gli amministratori, anche per una loro maggiore sensibilizzazione. Verranno poi discussi i principi fondamentali che dovranno orientare l'attività di questa rappresentanza che va a costituirsi. Infine verranno eletti i delegati che formeranno l'assemblea costitutiva di questo nuovo soggetto rappresentativo.

7. Svolgimento delle assemblee territoriali

a. Alle assemblee territoriali possono partecipare con diritto di voto tutti i difensori civici effettivamente in carica (compresa l'eventuale prorogatio) al momento dello svolgimento delle assemblee.

b. La prima parte delle assemblee potrà essere dedicata agli interventi degli ospiti istituzionali, cui potrà seguire un breve dibattito.

c. La seconda parte delle assemblee territoriali, volta alla costituzione della rete di rappresentanza, si svolgerà secondo questo ordine del giorno:

1. Relazioni introduttive (Difensore civico che organizza/presiede l'assemblea, Coordinatore nazionale o suo delegato);

2. Individuazione linee guida per le regole della rappresentanza unitaria (principi che il Comitato costitutivo dovrà rispettare nella redazione e approvazione di atto costitutivo e regolamento);

3. Elezione dei delegati (che vanno a formare il Comitato costitutivo)

8. In particolare: l'elezione dei delegati che formano il Comitato costitutivo

a. Per motivi logistici le assemblee territoriali si terranno in diverse sedi e date. Vanno pertanto predeterminate regole uniformi che presiedono all'individuazione del Comitato costitutivo della rete nazionale, composto dai rappresentanti delle esperienze più significative della difesa civica italiana. Solo su questo profilo il dibattito dovrà essere precedente allo svolgimento degli stati generali e, necessariamente, potrà svolgersi soltanto per via di posta elettronica. Senza regole uniformi predeterminate non sarebbe possibile eleggere i delegati in sedi separate.

b. Salvi gli emendamenti anteriori al 6 Novembre, data di svolgimento della prima assemblea, il Comitato costitutivo della Rete di rappresentanza nazionale è formato nel modo seguente:

1. Nel Comitato costitutivo ogni regione/provincia autonoma è rappresentata dal difensore civico regionale (o delle Provincia autonoma di Trento e Bolzano), ove esistente.

2. Nel Comitato costitutivo ogni regione è rappresentata altresì da un delegato eletto in sede di assemblea territoriale (stati generali), a maggioranza dei presenti, tra i difensori civici (provinciali, delle città metropolitane, comunali e delle comunità montane) di ciascuna regione. Non sono ammesse deleghe. Le candidature o autocandidature vengono raccolte direttamente in assemblea.

3. Del Comitato costitutivo fanno parte quattro difensori civici provinciali, rispettivamente eletti, in sede di assemblea territoriale, da quattro collegi costituiti dai difensori civici provinciali appartenenti a ciascuna area:

Sud: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia;

Centro: Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna;

Nord-Est: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano;

Nord-Ovest: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

Votano anche i difensori civici regionali o delle province autonome che, in forza di convenzione, rappresentano in via esclusiva la difesa civica comunale, provinciale e delle comunità montane nella propria regione o provincia autonoma.

4. Soltanto nel caso in cui la quota non sia stata raggiunta sub 2, il Comitato costitutivo è integrato da rappresentanti dei difensori civici delle città metropolitane (come individuate dal D.Lgs 267/200 e dall'art. 114 della Costituzione) eletti in separata sede nei 20 gg. successivi all'assemblea dal Coordinamento dei difensori civici metropolitani, fino a raggiungere il numero di quattro complessivamente.

5. Le elezioni sono verbalizzate e avvengono con voto segreto.

9. Compiti del Comitato costitutivo

a. Il Comitato costitutivo, tenendo conto delle proposte emerse in sede di assemblee territoriali, entro Maggio 2010, predispone e approva l'Atto costitutivo ed il regolamento della Rete di rappresentanza, fissando la prima elezione del nuovo organismo rappresentativo nel 2011.

b. Nelle more rappresenta la difesa civica italiana anche attraverso il Coordinatore, coadiuvato dall'eventuale Comitato esecutivo, eletti a maggioranza nella prima seduta.

10. Individuazione dei principi dell'atto costitutivo e della dichiarazione d'intenti

a. L'atto costitutivo dovrà far riferimento nel Preambolo ai principali documenti nazionali ed internazionali, con particolare riferimento a quelli che citano espressamente la difesa civica:

- Costituzione italiana artt. 2, 3, 97;

- Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea;

- Indirizzi espressi dall'ONU, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali;

- Leggi statali, statuti e leggi regionali, statuti degli altri enti territoriali

- Risoluzioni adottate dal Congresso delle regioni e dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa in materia di difesa civica.

b. Nell'atto costitutivo potranno, in particolare, essere citate le circostanze seguenti:

1. La difesa civica esiste in oltre la metà degli stati che fanno parte dell'ONU ed in particolare nelle democrazie più avanzate;

2. E' compito dei difensori civici tutelare il diritto alla buona amministrazione e operare a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione assicurando che atti e comportamenti dei soggetti pubblici o titolari di funzioni e servizi pubblici siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

3. Una difesa civica generalizzata e forte a disposizione di tutti i cittadini e che operi nei confronti di tutte le amministrazioni può contribuire a recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

11. Individuazione dei principi del regolamento

a. Sulla base dell'esperienza del Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome, tenendo conto di quanto previsto per l'elezione del Comitato costitutivo, i principi che orientano il contenuto del regolamento potrebbero essere i seguenti:

1. Dell'organismo di rappresentanza fanno parte esclusivamente i difensori civici in carica presso le Regioni, le Province autonome, le Province, le città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane o le Unioni di tali Enti. Con la cessazione dall'incarico la decadenza è automatica;

2. Nell'organo rappresentativo della difesa civica italiana va garantito almeno un rappresentante per Regione. Altri possibili criteri concorrenti subordinati sono:

a) Numero dei difensori civici attivi in un certo ambito territoriale che esprime un rappresentante;

b) Popolazione rappresentata in termini quantitativi,

c) Tipologia di ente (d.c. regionali, provinciali, comunali, di comunità montane, di città metropolitane).

3. Salvo quanto previsto dalle leggi (regionali) vigenti, i rappresentanti della difesa civica territoriale all'interno della Rete nazionale sono eletti a maggioranza da un collegio formato da tutti i difensori civici in carica nella regione ovvero dal Coordinamento regionale, ove esistente.

4. Tutti i rappresentanti hanno pari dignità (una testa – un voto). La delega è possibile solo a favore di un altro membro della Rete, che può esercitare una sola delega, ovvero di un componente dell'ufficio. Quando la difesa civica degli altri enti territoriali è assicurata esclusivamente, mediante convenzioni, dal Difensore civico regionale o delle Province autonome, il difensore civico regionale o delle Province autonome viene in considerazione, anche in sede di votazione, anche come difensore civico degli altri Enti territoriali.

5. La cessazione dall'incarico di difensore civico comporta automaticamente la decadenza da rappresentante.

6. Dovrà essere previsto un coordinatore e potrà essere previsto un Comitato esecutivo, comunque denominato.

7. Verrà previsto lo svolgimento, a cadenza pluriennale, di assemblee plenarie della difesa civica, in particolare per determinare gli indirizzi dell'attività della rete e nominare i rappresentanti che non fosse stato possibile rinnovare altrimenti.

b. Nell'attività del Comitato costitutivo e fino all'approvazione del Regolamento andranno osservati i principi individuati nel presente documento.

c. L'Atto costitutivo ed il regolamento saranno approvati con la maggioranza assoluta dei componenti eletti nell'organismo di rappresentanza.

Glossario

Assemblee territoriali: Sono le assemblee che si svolgono a partire dal mese di Novembre (nel loro insieme: gli stati generali della difesa civica) nelle quali si individuano i principi che andranno dettagliati nell'atto costitutivo e nel regolamento e si eleggono i delegati che andranno a formare il Comitato costitutivo

Comitato promotore: è il Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome, che si fa promotore della Rete di collaborazione e rappresentanza dei difensori civici italiani (Rete

di rappresentanza). Il Coordinamento rimane in vita fino a che eventualmente non delibererà di sciogliersi a seguito della costituzione del nuovo soggetto rappresentativo.

Comitato costitutivo: è il Comitato costituito dai delegati eletti nelle assemblee territoriali, che definisce e approva l'Atto costitutivo e Regolamento della Rete di rappresentanza. Rete di rappresentanza (Rete di collaborazione e rappresentanza dei difensori civici italiani): è il nuovo soggetto rappresentativo della difesa civica italiana che si va a costituire.

Ancona-Roma, 19 Ottobre 2009

Samuele Animalì

Ombudsman regionale – Marche

Coordinatore nazionale dei Difensori civici regionali

PAGINA BIANCA